

ENTI NON COMMERCIALI

Il rapporto di lavoro sportivo nella giurisprudenza

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

La sezione lavoro della Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 20 marzo 2019, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito come **il requisito della non professionalità e non commercialità sia il tratto qualificante per attingere alla disciplina dell'esenzione fiscale (per i redditi degli addetti) e contributiva prevista per i compensi sportivi** dal disposto di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

La decisione è stata assunta sul gravame di una **associazione sportiva dilettantistica** avverso la sentenza del Tribunale resa su due opposizioni riunite.

Quanto alla prima, avverso **avviso di addebito per contributi dovuti a titolo di Gestione ex Enpals** in relazione alle **posizioni lavoristiche** di cinque istruttori contestando il verbale di accertamento Inps che aveva escluso l'operatività del regime ex [articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), in quanto l'attività di essa ricorrente non differiva da quella di un comune **soggetto esercente l'attività commerciale** e nelle prestazioni dei **collaboratori** erano individuabili gli **indici della professionalità** quali l'abitudine, la non marginalità dei compensi ed il possesso di specifiche conoscenze tecniche.

Quanto all'altra, avverso **avviso di addebito con cui l'Inps** gli aveva intimato il pagamento di somma per **contributi minori** (malattia e maternità) dovuti a titolo di Gestione Aziende con **lavoratori dipendenti** "e svolgeva difese analoghe a quelle sviluppate nella prima opposizione".

Le due **opposizioni, riunite**, erano respinte in primo grado per non avere l'opponente "dimostrato il requisito costitutivo del **diritto all'esenzione contributiva** ravvisabile nella preordinazione dell'attività svolta dalla ricorrente allo svolgimento di eventi oggettivamente dilettantistici". Il Tribunale richiamava una pronuncia della Corte ligure che ancorava il dilettantismo allo **svolgimento dell'attività sportiva** caratterizzato "dall'assenza di interessi economici o più genericamente di guadagno".

La **Corte** riteneva, con ampia e circostanziata motivazione, che "la **finalità sportiva dilettantistica** deve qualificarsi non solo rispetto all'**attività sportiva curata**, oltretutto rispetto al riferirsi di essa a sportivi professionisti o a dilettanti".

Nel caso di specie, occupa un piano di esame privilegiato "**l'attività dell'organismo sportivo nel suo complesso anche in relazione all'interferenza di esso con il mercato e la concorrenza con imprese di taglio più apertamente commerciale**". Il che equivale a dire che vanno apprezzate le caratteristiche che equiparano l'**associazione** ad un **ente commerciale**.

La dichiarata finalità dilettantistica per essere riconosciuta deve giovare di riscontri probatori che marcano la natura dilettantistica soprattutto “nei termini di estraneità rispetto al coinvolgimento di significativi interessi economici”.

L'indagine è sollecitata qualora il quadro restituito dalla rappresentazione fattuale è quello dello svolgimento “di **attività di mera cura dell'esercizio fisico** (*fitness; aerobica; body building; ginnastiche terza età etc., secondo quanto si legge nella richiesta di iscrizione al C.O.N.I.*), **come tali gestibili anche in forma spiccatamente commerciale**”. La descritta tipologia disvelerebbe un **interessamento “economico profittevole”** dell'attività sportiva.

La **Corte di legittimità** ha individuato nello svolgimento di attività senza fine di lucro, il requisito per il godimento del **regime agevolativo**, ritenendo **insufficiente** al fine del trattamento agevolato il dato dell'**affiliazione al Coni** (*ex multis* [Cassazione n. 12352/2018](#); [Cassazione ordinanza n. 10393/2018](#); *cfr.* [Cassazione ordinanza n. 28175/2017](#)). **Il contribuente che reclama l'applicazione del regime agevolativo deve dare prova**, quando sul punto vi è contestazione, della sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di esenzione o della agevolazione ([Cassazione ordinanza n. 796/2018](#); [Cassazione ordinanza n. 10393/2018](#)).

Il Collegio di appello osservava che l'appellante non aveva dato prova degli elementi atti a “rivelare la natura non commerciale dell'attività svolta”.

Indimostrata era la **partecipazione degli associati alle assemblee**, le fotografie prodotte non confermavano la **“vicenda associativa”** ma riproducevano solo una aggregazione di persone; il dato dimensionale dei locali palestra era indicativo e non per la modestia, come voluto dall'appellante che lo annotava, considerato il tipo di attività che non richiede grandi spazi; parimenti le **entrate** documentate dall'appellante, **tutt'altro che modeste**.

Di contro, depone per il **non corretto inquadramento** come **associazione** la pratica tipicamente commerciale di richiedere **corrispettivi specifici per l'utilizzo della palestra** e per **usufruire delle prestazioni degli istruttori**. Inoltre, era dato implicante la **commercialità** dell'attività l'organizzazione di corsi nei mesi estivi come dichiarato in dettaglio dal presidente dell'associazione appellante, **corsi** svolti all'evidenza non in favore degli associati ma di veri e propri clienti in virtù di specifici contratti.

Nel caso di specie, non solo difettava la prova della **“non commercialità”** ma erano emersi elementi significativi della **“commercialità”** dell'attività svolta dall'associazione.

Inoltre, evidenziava il Collegio, il primo Giudice dopo aver escluso l'operatività dell'**esenzione contributiva** invocata dall'appellante, non aveva esaminato l'assunto della ricorrente - appellante secondo cui per i **lavoratori iscrivibili** erano dovuti solo i **contributi per maternità**. L'appellante non aveva impugnato la sentenza nella parte in cui aveva omissis l'esame di tale questione, *pertanto sul punto si era formato il giudicato*.

In definitiva, fermo il distinguo tra **attività sportiva senza scopo di lucro** ed **attività**

commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di attività sportiva, *per potersi davvero parlare di dilettantismo, la finalità sportiva debba essere perseguita con modalità tali da far emergere l'assenza di interessi economici lucrativi o più genericamente di guadagno patrimoniale, sottesi all'attività stessa.*

Seminario di specializzazione

LE START UP INNOVATIVE

Scopri le sedi in programmazione >